



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 30/09/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

Il giorno trenta Settembre duemilaventi, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente, Dott. Giovanni Del Buono.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini.

Presenziano gli Assessori comunali Massaro Giorgio, Bertinelli Maurizio, Calloni Valeria Licia, Russo Emilio Rosario (in sede), Bertinelli Maurizio (da remoto).

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO	Psede	MAGNI LUIGIA	Psede
TEOLDI PATRIZIA CLELIA	Psede	RUSSO FRANCESCO	Psede
MISSANA NATALIA	PRemoto	MASCIA MARIASOLE	Psede
FUMAGALLI ENZO	PRemoto	NICOLUSSI DAVIDE	Psede
AMATETTI CARLO	PRemoto	GAUDIO VITTORIA	Psede
ERMANNIO SALVATORE			
MAURI ARIANNA	PRemoto	FRIGERIO MATTIA	Psede
GIUSTO NADIA	Psede	CAGLIANI ALESSANDRO	Psede
DEL BUONO GIOVANNI	Psede	BIELLA CRISTINA	PRemoto
INNO FEDERICA	PRemoto		

Componenti PRESENTI n. 17, NESSUN ASSENTE.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Teoldi Patrizia Clelia, Giusto Nadia, Gaudio Vittoria.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA -- MASSARO GIORGIO

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza” ed in particolare:

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020 all'oggetto: *“Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza”* che è stato previamente reso noto a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all'ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano l'IMU e la TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019, mentre la TASI risulta definitivamente abolita.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già prevista dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota per gli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 25.03.2019 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per il 2019 per le seguenti tipologie:

- Aliquota 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo IMU come segue:

- aliquota 0,50 per cento prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota 0,995 per cento prevista per gli immobili accatastati nella categoria C/1 ;
- aliquota 0,995 per cento per gli immobili affittati ad uso abitativo (e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) con contratto registrato;
- aliquota 0,90 per cento per le abitazioni affittate a canone agevolato, (e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/98;
- l'aliquota 0,90 per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) , a parenti in linea retta di primo grado a condizione che vi siano residenti;
- aliquota 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo Stato);
- aliquota 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota base prevista nella misura del 1,06 per cento applicabile a tutte le tipologie di immobili diverse dai precedenti ;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre dello stesso anno, termine così modificato dall'art. 106 comma 3bis del D.L. 34/2020.

CONSIDERATO il comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale aveva previsto, per il 2020, in deroga al comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, nonché all'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, di approvare i nuovi atti relativi all'IMU anche dopo il termine di approvazione del Bilancio e comunque entro il 30 giugno 2020;

DATO ATTO che la citata disposizione è stata superata con l'abrogazione della medesima da parte dell'art. 138 del D.L. 34/2020 il quale interviene per allineare l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali previsto al 30 settembre 2020 dall' art. 107 del D.L. 18/2020 in seguito alle modifiche apportate dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 34/2020;

DATO ATTO quindi che l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

DATO ATTO altresì che il bilancio di previsione 2020 – 2022 del Comune di Vimercate è già stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 4/03/2020 e che, essendo tuttavia intervenute nel frattempo modifiche normative ed essendo sopravvenute necessità che hanno pervaso la realtà locale, in particolar modo a causa del diffondersi dell'epidemia da COVID-19, le quali hanno comportato il mutamento del contesto iniziale, si rende necessario adottare questo provvedimento, pur successivamente alla già avvenuta approvazione del bilancio 2020 – 2022, ma entro il differito termine sopra richiamato, in considerazione del fatto che anche le continue proroghe di tale termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 sono state dettate dalle medesime esigenze;

VISTO l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare nella seduta del 28/9/2020;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi espressi per alzata di mano e tramite appello nominale:
 - Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 11;
 - Astenuti n. 6 (Mascia e Nicolussi – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF; Cagliani – NPV; Biella – FI)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare per l'anno 2020 l'aliquota ridotta IMU – Imposta Municipale Propria, fissandola nella misura del 0,50 per cento per le unità adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;
3. di determinare per l'anno 2020 in euro 200,00= la detrazione per le unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) “dall'imposta ...si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;
4. di determinare, per l'anno 2020, l'aliquota per gli immobili accatastati nella categoria C1 nella misura del 0,995 per cento;
5. di determinare, per l'anno 2020, l'aliquota per gli immobili affittati ad uso abitativo (e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) con contratto registrato nella misura del 0,995 per cento;
6. di determinare, per l'anno 2020, l'aliquota per le abitazioni affittate a canone agevolato, (e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/98, nella misura del 0,90 per cento;
7. di determinare, per l'anno 2020 l'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), a parenti in linea retta di primo grado a condizione che vi siano residenti, nella misura del 0,90 per cento;
8. di determinare, per l'anno 2020 l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura del 1,06 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato) ai sensi dell'art. 1 comma 753 L. 160/2019;
9. di determinare, per l'anno 2020 l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 0,10 per cento;
10. di determinare, per l'anno 2020 l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati , nella misura del 0,25 per cento;
11. di determinare per l'anno 2020 l'aliquota base IMU – Imposta Municipale propria fissandola nella misura del 1,06 per cento applicabile a tutte le tipologie di immobili diverse dai precedenti ;
12. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020;
13. di provvedere ad inviare per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e successive modificazioni.

14. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano e tramite appello nominale:
- Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Maggioranza richiesta n. 9;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 11;
 - Astenuti n. 6 (Mascia e Nicolussi – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF; Cagliani – NPV; Biella – FI)
- a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

Pareri di regolarità tecnica e contabile

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Massimo Salvemini

Il Presidente
Giovanni Del Buono



CITTÀ DI VIMERCATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 21/09/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.^{VO} n. 267 del 18 agosto 2000

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in materia.

**IL RESPONSABILE
PIROVANO PAOLA**



CITTÀ DI VIMERCATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 21/09/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

si esprime il seguente parere: favorevole

la proposta in oggetto è conforme alle norme di regolarità contabile in materia.

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA